

COMMISSIONE VII

DIFESA

XI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	88	Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo del Corpo di commissariato militare marittimo. (1277) .	91
Comunicazioni del Presidente:		PRESIDENTE	91, 92
PRESIDENTE	88	D'AREZZO, <i>Relatore</i>	91
Inversione dell'ordine del giorno:		GUADALUPI	92
PRESIDENTE	88	CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	92
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
DURAND DE LA PENNE: Concessione di un contributo ordinario annuo di lire 10.000.000 a favore della Lega nazionale italiana. (971)	88	Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare. (1174)	93
PRESIDENTE	88, 90	PRESIDENTE	93
DE MEO, <i>Relatore</i>	88, 89, 90	BUFFONE, <i>Relatore</i>	93
ANGELUCCI	88	GUADALUPI	93
GUADALUPI	88, 90	CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	93
LEONE RAFFAELE	89	Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale. (1240)	94
ROMEO	89	PRESIDENTE	94, 95
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		BUFFONE, <i>Relatore</i>	94
SULLO	90	SULLO	94, 95
Proposte di legge (Rinvio):		CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	94
COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (442)	91	GUADALUPI	95
PRESIDENTE	91	CORONA GIACOMO	95
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	91	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	95

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lenoci.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, il deputato Colitto, quale presentatore della proposta di legge n. 442.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere prima le due proposte di legge, la Durand de la Penne n. 971 e la Colitto n. 442, per passare poi alla discussione dei disegni di legge iniziando dal 1277 e procedendo quindi con il 1174 ed il 1240.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Concessione di un contributo annuo di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana (971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: « Concessione di un contributo ordinario di lire 10 milioni a favore della Lega navale italiana ».

Comunico che la V Commissione, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere. Si intende che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Credo non occorran molte parole per dare parere favorevole a questa proposta di legge. Tutti sappiamo la nobile funzione svolta da questa Lega.

ANGELUCCI. Vorremmo conoscere in che consista.

DE MEO, *Relatore*. Mi dispiace che non la conosca. È una vecchia istituzione e non è certo una società armatoriale.

ANGELUCCI. Questo lo so. Fin qui ci sono arrivati.

DE MEO, *Relatore*. Glielo spiegherò in separata sede. Si tratta di dare un contributo modesto per permettere a questa istituzione di poter continuare a svolgere la sua propaganda in pro di tutte le attività marinare, soprattutto nel campo della gioventù. Noi non dobbiamo dimenticare la nobile funzione svolta in altri tempi da questa Lega specialmente tra gli studenti (si parla anche adesso di 400 mila soci aderenti).

Naturalmente bisogna completare i compiti istituzionali di questa Lega, onde consentire che la sua opera possa arrivare ad altri giovani, soprattutto coltivando quella passione per le attività marinare che indubbiamente per il nostro paese non è cosa superflua. Si tratta di appena 10 milioni, che sono forse insufficienti per quello che dovrebbe fare questo sodalizio. Siccome è assicurata la copertura sul bilancio di quest'anno io esprimo senz'altro parere favorevole, raccomandando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. A parte il tono scherzoso del collega De Meo, il quale ritiene che osservazioni fatte con un certo criterio valgano soltanto a meritarsi risposte inopportune, desidero fare una preliminare osservazione. Questa è una proposta di legge di iniziativa parlamentare che sta in luogo di un disegno di legge che il Governo non ha ritenuto di dover presentare. Essa ci pone di fronte per la seconda volta al problema della Lega navale italiana.

Nessuno più di noi riconosce l'alta funzione morale, istruttiva ed educativa di questo organismo che ha circa un cinquantennio di vita. Noi, però, quando nel 1949 discutemmo di altro contributo della stessa misura ponemmo, come Commissione difesa, due condizioni essenziali. La prima concerneva la necessaria riforma del vecchio statuto della Lega che, come i colleghi ricorderanno, consisteva in una serie di articoli nei quali non vi era assolutamente nessuna attuazione dei principi di libera associazione. Quelle nostre osservazioni furono in gran parte accettate in un convegno della stessa Lega navale italiana che si tenne, allora sindaco non l'onorevole Leone Raffaele, a Taranto. Un'altra questione ponemmo, e fu quella di dare un indirizzo

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1959

più moderno a questo organismo, del quale, ripeto, abbiamo sempre riconosciuto l'utile funzione educativa sul piano delle attività marinare. Dicemmo molto esplicitamente che la Lega navale italiana doveva avere dei contributi non per creare soltanto dei circoli pseudoculturali o ricreativi per il bel mondo degli ufficiali di marina, ma principalmente per l'educazione marinara della gioventù italiana, specialmente in quelle città dove ha sede la marina militare e dove vi sono tradizioni marinare molto serie. Quel contributo che allora si riteneva insufficiente doveva gettare dunque le basi di una ripresa di attività sulla base di un più moderno e dinamico indirizzo di gestione.

Con la presente proposta di legge noi siamo ancora una volta sollecitati a riconoscere la necessità di un ulteriore contributo. Poniamo una preliminare domanda: questa organizzazione dal 1949 al 1955 ha accolto le indicazioni da noi unanimemente espresse al fine di un suo adeguamento ai nuovi principi e alle nuove istituzioni democratiche che reggono il nostro paese? Se non è così, allora mi pare sia inopportuno disporre della somma a beneficio della Lega navale italiana.

Quindi, pur essendo sostanzialmente favorevole alla concessione del contributo, a me pare che noi abbiamo necessità di sentire cosa ci possa dire in proposito il Governo. Esso ci deve mettere al corrente della consistenza della Lega navale italiana, ci deve dire quali criteri si seguono a Taranto, a Venezia, a Genova, a Molfetta, a Salerno, ovunque vi è una gestione di questo organismo; che cosa si è fatto e si sta facendo per sviluppare la sua funzione di educazione marinara (in particolare nel campo degli sport nautici e nel campo dello studio delle scienze marittime, e non soltanto nel campo dei balli di beneficenza). Chi vi parla, essendo anche socio della Lega navale italiana e contribuendo secondo le quote sociali, non ritiene che allo stato si possa disporre di 10 milioni senza aver conoscenza di quanto oggi questo organismo rappresenta. Il mio gruppo riconosce la grande necessità di un ulteriore sviluppo e di un maggiore potenziamento della Lega navale italiana.

Vorrei perciò rivolgere cortese invito al nostro Presidente, perché ponga questa domanda al Governo. Così, nella prossima seduta, se oggi non sarà possibile avere una risposta, avuta conoscenza della consistenza e dell'indirizzo seguito, la Commissione potrà tranquillamente votare.

Ecco perché io prima osservavo che, se il collega De Meo fosse stato meno scherzoso,

forse avremmo già trovato un punto d'incontro, perlomeno sulla Lega navale italiana.

LEONE RAFFAELE. Pur senza volermi riferire alla battuta di spirito del collega Guadalupi, quando ha citato il convegno di Taranto del 1951, non essendo sindaco della città chi vi parla, debbo precisare che io diedi la mia adesione a quel convegno, perché riconobbi — come riconosco adesso — l'opera educatrice nella Lega navale non soltanto per quanto riguarda gli sport, ma anche per lo sviluppo, nello spirito dei giovani, di quella che è l'aspirazione delle città marinare dell'Italia meridionale, e in genere di tutti gli italiani che vivono in città marinare. Ed io ritenni allora, come ritengo oggi, che quel convegno fosse una ottima iniziativa così come oggi sarebbe una cosa ben fatta se approvassimo la proposta di legge del collega Durand de la Penne.

Non nego la validità della questione sostanziale sollevata dal collega Guadalupi, nel senso che l'attività della Lega non debba limitarsi ai balli, anche se contesto che soltanto questa sia l'attività della Lega a Taranto; però, desidero ricordare che queste organizzazioni ricorrono a simili manifestazioni a causa della loro povertà, per utilizzare poi il denaro ricavato ai fini sociali: nel caso della Lega navale, a sviluppare nei giovani quello spirito agonistico che poi serve a formare il carattere e la personalità.

Perciò, pur accettando sotto alcuni aspetti l'impostazione del collega Guadalupi, vorrei chiedergli, intanto, di non rinunciare a questo piccolo contributo alla Lega in attesa di chi sa che cosa. Vuol dire che si chiederà al Governo di impostare per il futuro una politica diversa nei confronti della Lega navale.

ROMEO. In linea di massima il nostro gruppo è favorevole; tuttavia non possiamo sottovalutare l'eccezione sollevata dal collega Guadalupi, in quanto anche noi riteniamo che se il relatore ci avesse ragguagliato più dettagliatamente, in special modo in ordine all'attività della Lega navale, forse avremmo potuto decidere avendo le idee più chiare.

Pertanto, condividiamo la richiesta del collega Guadalupi di essere meglio illuminati sull'attività e sullo statuto della Lega.

DE MEO, *Relatore*. L'osservazione sollevata dal collega Guadalupi ha avuto una certa consistenza quando per la prima volta si è parlato della Lega navale, e così allo statuto del sodalizio sono state apportate modifiche nel 1949 e nel 1955, sì che oggi può dirsi lo statuto di un sodalizio a base democratica.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1959

La Lega non ha potuto svolgere tutti i compiti fissati nello statuto, per ovvi motivi: perchè non ha denaro. Anche il contributo che ci accingiamo a dare con questo provvedimento è assolutamente insufficiente. Nostro compito, comunque, è di cominciare a dargli un po' di ossigeno.

Quanto ai balli, essi vengono organizzati anche dalla Croce rossa e dai partiti politici: sono un modo come un altro per fare affluire nelle casse un po' di denaro.

Mi pare, dunque, che, pur accogliendo lo spirito delle osservazioni del collega Guadalupi, si debba oggi approvare la proposta di legge, salvo a ritornare sull'argomento il prossimo anno, per controllare in che modo il programma sia stato svolto.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onorevole Guadalupi ha posto una serie di quesiti ai quali, evidentemente, non sono in grado oggi di rispondere dettagliatamente.

Noi conosciamo l'attività della Lega navale; e il fatto che sia stata presa una iniziativa parlamentare per far sì che l'attività della Lega risponda concretamente agli impegni del suo statuto è molto significativo. Senza dubbio, non è possibile svolgere attività ricreative, divulgative ed educative, come quelle che la Lega si è proposte, quando non vi sono mezzi finanziari.

Quanto allo statuto, il relatore ha già detto che sostanziali modifiche vi sono state apportate. Diverso è, invece, il problema. La proposta parla di un contributo ordinario annuo di dieci milioni; il punto di vista del Governo sarebbe invece favorevole a dare questi dieci milioni sotto forma di contributo straordinario per quest'anno; e ciò proprio in omaggio alla considerazione che la somma è inadeguata alle attività che un simile ente deve svolgere in un paese marinaro come il nostro. Può darsi che il prossimo anno si possa arrivare a dare un contributo maggiore, naturalmente sulla base di un indirizzo più approfondito, di una specializzazione di settori che devono essere affidati alla Lega navale, che è a mio giudizio uno degli organi tipici per la dilatazione della coscienza marinara in un paese, come il nostro, per tre quarti bagnato dal mare.

GUADALUPI. Sono grato al relatore, al Sottosegretario e al collega Leone che hanno colto le ragioni morali del mio intervento.

Faccio riserva di riprendere la discussione al momento in cui il Governo vorrà riprendere il problema del contributo ordinario, presentandoci un piano più organico, anche

perché non possiamo ritenere che dieci milioni erogati in via straordinaria possano risolvere la situazione.

In questo spirito, mi dichiaro d'accordo con la relazione.

SULLO. Poiché il Governo vuole trasformare in contributo straordinario *una tantum* il contributo ordinario annuo proposto, vorrei conoscere il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Come ho già detto la Commissione Bilancio ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere richiesto e pertanto si intende che non ha voluto avvalersi della facoltà concessale.

SULLO. E come intendiamo superare la questione posta dall'articolo 81 della Costituzione?

PRESIDENTE. In questo caso non si pone la questione dell'articolo 81, perché la copertura della spesa è indicata con lo storno della somma da un capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, che ha tale disponibilità.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MEO, *Relatore*. Faccio mio l'emendamento annunciato dal Governo, e propongo pertanto di sostituire, nell'articolo 1, le parole *ordinario* annuo con la parola *straordinario*.

Per il resto, non ho nulla da aggiungere alla mia relazione e al mio successivo intervento.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo ordinario annuo di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana, eretta in ente morale.

Il relatore ha proposto di sostituire le parole « ordinario annuo » con la parola « straordinario ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante dopo l'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore, che è il seguente:

« È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a fa-

vore della Lega navale italiana, eretta in ente morale ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura.

« L'onere derivante dalla presente legge sarà fronteggiato con i fondi stanziati sul capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1958-59 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Occorre, ora, modificare come segue il titolo della proposta di legge in armonia con la modifica introdotta nel testo del provvedimento: « Concessione di un contributo straordinario di lire 10.000.000 a favore della Lega navale italiana ».

Pongo in votazione questo nuovo titolo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Colitto: « Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari ».

Il relatore, onorevole Corona Giacomo, ha facoltà di svolgere la relazione.

CORONA GIACOMO, *Relatore*. D'accordo con il proponente, onorevole Colitto, devo chiedere alla Commissione un rinvio della discussione della proposta di legge.

La ragione fondamentale di questa richiesta di proroga consiste nel fatto che vi è già stato un provvedimento di clemenza nei confronti di quegli ufficiali che hanno violato l'obbligo dell'autorizzazione per contrarre matrimonio. Senonché, tale provvedimento era stato esteso nel tempo soltanto, fino al 31 dicembre 1948. La proposta di legge al nostro esame intende estendere la clemenza fino al 31 dicembre 1952 comprendendo quasi tutti i casi.

Sarebbe perciò interessante conoscere bene lo stato attuale della situazione, e a tale scopo

mi è necessario ancora un po' di tempo per studiare il problema.

La richiesta di rinvio mi sembra, pertanto giustificata e confido che la Commissione vorrà accordarla.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio.

(È approvata).

La discussione della proposta di legge avrà luogo pertanto in una prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo del Corpo di commissariato militare marittimo (1277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto e sull'avanzamento dei tenenti del ruolo del Corpo di commissariato militare marittimo ». (1277).

Il relatore, onorevole D'Arezzo, ha facoltà di svolgere la relazione.

D'AREZZO, *Relatore*. La legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della marina militare, stabilisce, fra l'altro, agli articoli 40 e 41 che gli ufficiali dei corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo sono reclutati per pubblico concorso ed i prescelti vengono nominati sottotenenti nei rispettivi corpi.

Devesi però rilevare che, allo stato, la nomina a sottotenente dei predetti ufficiali risulta in contrasto con le norme stabilite per altro personale militare e civile delle amministrazioni militari. Infatti, agli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, reclutati per mezzo di pubblico concorso, è conferito il grado di tenente, mentre l'accesso alle carriere direttive amministrative dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e di altre amministrazioni civili, avviene con la qualifica di consigliere di terza classe, corrispondente al soppresso grado X della gerarchia statale.

Si rende, quindi, necessario modificare le norme vigenti al fine di consentire che ai gio-

vani reclutati nei corpi predetti, in possesso del medesimo titolo di studio richiesto per la nomina ad ufficiale nel corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, e per l'accesso alle carriere direttive amministrative, venga conferito il grado di tenente.

In tal modo si eviterà una disparità di trattamento, che non trova alcuna giustificazione, ed inoltre si potrà ottenere una maggiore affluenza di giovani ai concorsi per il reclutamento nei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto.

Alle suddette finalità risponde l'articolo 1 dell'unito disegno di legge.

L'articolo 2 prevede inoltre che il periodo minimo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento al grado superiore per i tenenti commissari sia di 18 mesi.

Tale innovazione si rende necessaria in quanto, come è noto, la tabella n. 2 — quadro IX — colonna 3, allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, prevede per l'avanzamento a capitano 6 mesi ed 1 anno d'imbarco rispettivamente nei gradi di sottotenente e tenente del ruolo normale del corpo di commissariato militare marittimo. Essendo prevista la soppressione, per il ruolo predetto, del grado di sottotenente, la norma proposta richiede il periodo d'imbarco (18 mesi) nel solo grado di tenente.

Lo schema non reca alcuna modifica ai limiti di età per la cessazione del servizio permanente effettivo né agli organici dei predetti ufficiali, stabiliti, rispettivamente, dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Il nostro gruppo concorda con la relazione. Concorda altresì sulla opportunità di elevare a 18 mesi il periodo di tirocinio pratico.

Cogliamo però l'occasione, per porre un interrogativo al Governo: vorremmo sapere quali sono stati gli spostamenti, in diminuzione e in crescita, verificatisi nel numero dei partecipanti a questi concorsi nell'ultimo quinquennio. È interessante conoscere questi dati, al fine di renderci conto verso quali settori (Marina militare o Capitaneria di porto) si indirizzi la massa dei laureati, tenendo presente che la flessione maggiore si è verificata fra i laureati in giurisprudenza e in economia e commercio. È interessante conoscere come si è sviluppata questa partecipazione ai concorsi e quali spostamenti si siano verificati nell'am-

bito di queste due armi, perché noi dobbiamo preoccuparci anche dell'interesse dei neolaureati.

Approfittiamo di questa occasione per porre al rappresentante del Governo questa domanda, fatta in linea amichevole e non formale, riservandoci di approfondire la questione ulteriormente.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge, perché esso serve a sanare una ingiustizia. Tutti sappiamo che ormai c'è un orientamento favorevole per il riconoscimento del valore della laurea. Per alcune categorie, per le quali la laurea richiede un impegno maggiore — e mi riferisco alla laurea in ingegneria — il ministero sta studiando il modo di dare un riconoscimento maggiore a coloro che accedono a questi concorsi.

Cito, ad esempio, il caso del genio. Il genio ha 300 posti scoperti, ma ai concorsi si ha un'affluenza scarsissima, perché i nostri ingegneri trovano migliori possibilità di lavoro e di remunerazione fuori del Ministero della difesa, anche perché da noi la carriera è meno rapida e meno remunerativa. Alcuni ministeri, come ad esempio quello dei Lavori pubblici, fanno cominciare la carriera amministrativa al grado X e quella tecnica al grado IX, e ciò per meglio valorizzare la carriera stessa a compensare il maggiore sacrificio richiesto per accedervi.

Ho citato questi esempi per illustrare come sia sentita la necessità di sanare questo squilibrio, se vogliamo che ai nostri concorsi partecipi il maggior numero di aspiranti, onde avere maggiori possibilità di scelta. Oltre tutto, per quanto riguarda le carriere considerate dal disegno di legge in esame, requisiti richiesti per accedervi sono più numerosi che non quelli richiesti da altre amministrazioni: lingue, (almeno 3, di cui una necessariamente dev'essere l'inglese) diritto marittimo e tutta una lunga serie di discipline.

Ritengo pertanto che la Commissione possa accettare l'invito del Governo e approvare il disegno di legge; il Governo, dal canto suo, assume l'impegno di venire in questa Commissione, magari riunita in sede referente, a riferire su tre argomenti: statistiche in ordine agli specializzati; Lega navale italiana; indagini relative al tipo e al numero di laureati che accedono a queste carriere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta, in attesa che ci pervenga il parere della Commissione Bilancio.

Discussione del disegno di legge: Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare (1174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare ».

In assenza del relatore, prego l'onorevole Buffone di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Ho chiesto io stesso di sostituirmi al relatore per evitare che fosse ritardata l'approvazione di un provvedimento tanto importante.

Provvedimento importante ma anche urgente, perché, per effetto della legge 3 gennaio 1957, n. 1, il corso complementare, già previsto per la promozione da primo aviere a sergente, si effettua in quest'ultimo grado per la promozione a sergente maggiore; la permanenza nel grado di sergente è stata, poi, portata da un anno a tre anni. Sempre per effetto della stessa legge, sono esonerati dal ripetere il corso e possono conseguire la promozione a sergente maggiore dopo un solo anno di permanenza nel grado di sergente, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, rivestivano appunto il grado di sergente e i primi avieri che alla stessa data contavano almeno 5 anni di servizio.

Senonché, è ora accaduto che molti primi avieri, senza avere l'anzianità richiesta, hanno frequentato e brillantemente superato il corso complementare, in base alle vecchie disposizioni. Allo stato attuale, costoro dovrebbero ripetere, nel grado di sergente, il corso complementare che hanno già frequentato e superato!

Si tratta, dunque, di evitare una ripetizione di detto corso che sarebbe costosa oltre che inutile. Il disegno di legge al nostro esame tende appunto a questo scopo, aggiungendo all'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, due commi: con il primo, si dispone l'esenzione dal ripetere il corso complementare nel grado di sergente per i primi avieri che alla data di entrata in vigore della legge n. 1 non avevano ancora compiuto i cinque anni di servizio; con il secondo, si stabilisce che gli stessi

primi avieri e i militari che, appartenendo al loro stesso corso di reclutamento, supereranno il corso complementare nel grado di sergente avanzeranno nel grado di sergente maggiore nell'ordine risultante dalla graduatoria unica formata in base all'esito dei corsi.

Son sicuro che con questo provvedimento si risolverà una situazione veramente dolorosa per gli interessati, situazione che, per alcuni suoi aspetti, è stata creata proprio da questa Commissione difesa, che a suo tempo approvò la legge 3 gennaio 1957, n. 1.

Confido perciò che gli onorevoli colleghi vorranno approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Dichiaro che noi socialisti siamo favorevoli, solo pregando il Presidente e la Commissione tutta intera di essere più accorti nel futuro nell'accettare i criteri innovativi rispetto alla vigente legislazione, data anche la breve distanza di tempo dal nostro precedente provvedimento. Noi abbiamo approvato questa legge di modifica sulle norme per l'avanzamento, sia pure dopo un lungo dibattito in cui ci siamo scontrati con difficoltà di carattere obiettivo. Se quando fu predisposta la legge del 3 gennaio 1957 gli uffici legislativi del Ministero della difesa avessero preveduto tutte le sue prossime conseguenze forse noi non saremmo incorsi in questa omissione. (*Consensi*). È una raccomandazione questa mia a una più attenta e severa valutazione preliminare dei disegni di legge.

PRESIDENTE. Trovo molto legittima questa osservazione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo col relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, che sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta:

« All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per i primi avieri che abbiano frequentato con successo il corso complementare ma non posseggano l'anzianità di servizio di anni cinque calcolati dalla data di arruolamento volontario, non è richiesta, ai fini della promozione al grado di sergente maggiore, la ripetizione nel grado di sergente del corso complementare previsto dal precedente articolo 3.

« Per i militari di cui al comma precedente e per quelli che, appartenendo al me-

desimo corso di reclutamento dei militari stessi e non avendo frequentato il corso complementare nel grado di primo aviere lo frequenteranno in quello di sergente, l'iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di sergente maggiore avrà luogo con le norme stabilite nei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 3 ».

Discussione del disegno di legge: Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale (1240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle quote annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale ».

In assenza del relatore, onorevole Villa Ruggero, prego l'onorevole Buffone di svolgere la relazione.

BUFFONE, Relatore. Si tratta di adeguare ai tempi la quota d'iscrizione al tiro a segno. Tale quota da lire 250 più 150 annue viene portata con la presente legge a 500 lire. Per quanto riguarda però le guardie forestali e campestri, guardie private, guardie dei consorzi di bonifica e dei consorzi di irrigazione, la quota è ridotta a 200 lire. L'aumento su riferito non è altro che un adeguamento all'aumento del costo della vita. Per queste considerazioni chiederei parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Le quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale sono stabilite, a partire dal 1° gennaio 1960, in lire 500.

Tali quote annue sono ridotte a lire 200 per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione ».

L'onorevole Sullo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Le guardie giurate forestali e campestri, sono iscritte d'ufficio alle Sezioni e all'Unione e godono dell'esenzione dal pagamento delle quote annuali ».

SULLO. A me pare che la categoria delle guardie forestali campestri ecc. sia obbli-

gata ad iscriversi alle sezioni dell'Unione. Noi stabiliamo con questa legge, nell'intento di agevolarle, che esse debbano pagare 200 lire all'anno. Non è per la somma in se stessa; siamo realistici, 200 lire all'anno non hanno importanza economica, ma significa un adempimento che comporta una quantità di fastidi. Queste guardie dovranno preoccuparsi di andare agli appositi uffici, di compilare moduli di conto corrente o vaglia, con spese di registrazione, carta che gira, ecc. Vale la pena per categorie di questo genere far pagare 200 lire all'anno dando loro una seccatura e una pratica sia pure minima da compiere, quando poi la somma è minima e di essa almeno 50 lire vanno disperse per spese di moduli postali ecc.? Che quelli che si iscrivono al tiro a segno per loro piacere debbano pagare 500 lire è giusto. Ma queste guardie che si iscrivono per dovere di ufficio io proporrei di esentarle addirittura dal pagamento.

BUFFONE, Relatore. Voglio solo chiarire all'onorevole Sullo un particolare, e poi la Commissione deciderà come crede. L'onorevole Sullo deve tenere conto che in definitiva il costo della concessione governativa e del rilascio del porto d'armi per quanto attiene alle guardie giurate viene pagato dall'ente da cui queste dipendono. Per quanto riguarda il conto corrente, il versamento, il fastidio dell'operazione, anche questo non è esatto, perché questo versamento si fa insieme con tutti gli altri. Tutto è compreso nel rilascio del porto d'armi o nel rinnovo del porto d'armi, anche la quota sociale per il tiro a segno. Per le guardie giurate poi, come si diceva, la quota viene pagata dall'ente cui appartengono, per esempio nella mia regione della Società meridionale di elettricità. Lo stesso vale per le guardie dipendenti dai consorzi di bonifica o dagli enti di irrigazione. D'altra parte queste organizzazioni, come quella del tiro a segno, devono vivere per attuare i loro scopi, e bisogna aiutarle. Io sono un modestissimo cacciatore, ma l'esperienza mi dice che le guardie giurate, quando si apre la caccia, se ne servono anche loro. Vorreste sottrarre al pagamento delle 200 lire quelli che ci prendono tutte le lepri e tutte le beccacce? (*ilarità*).

SULLO. Ma allora siete poco coerenti. Perché avete ridotto la quota a 200 lire? Fate pagare le 500 lire intere, allora.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è coerente con il disegno di legge che ha presentato. Questo non già per narcisismo legislativo, ma perché ha tenuto conto effettivamente di tutta una serie di considerazioni. Quanto alle osservazioni fatte dal-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1959

l'onorevole Buffone, relatore, il Governo le condivide in pieno. Per le guardie giurate il Governo ha ridotto la quota, tenendo conto del fatto che queste guardie quando sono in servizio possono avere la possibilità di esplicare anche attività che esulano dai compiti di istituto. Del resto sono quasi sempre gli enti che pagano. Quando io ero nell'Acquedotto pugliese ricordo benissimo che era l'Acquedotto che pagava questi contributi per tutte le sue guardie giurate.

PRESIDENTE. La parola all'onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. Non mi soffermerò sulle questioni poste dall'onorevole Sullo, pur concordando in linea di massima con le sue considerazioni. Dirò solo che abbiamo deviato dal disegno di legge, nel senso che l'Unione italiana tiro a segno è una organizzazione alla quale si può aderire liberamente e spontaneamente, salvo le guardie giurate che hanno l'obbligo di aderirvi. Per quanto riguarda l'aumento, secondo me si può essere senz'altro d'accordo, in quanto questo lievissimo ritocco può permettere all'Unione di compiere un ulteriore progresso di preparazione, sulla base di un obiettivo anche immediato e preciso: quello della preparazione di un maggior numero di cittadini alle gare sia sul piano interno che internazionale. Abbiamo di fronte a noi prossimamente le Olimpiadi, il più grande incontro sportivo mondiale in cui la gioventù di tutto il mondo si darà convegno. E nella specialità del tiro a segno gli italiani sono i tra i primi in campo internazionale, subito dopo i russi. Sotto questo profilo, quindi, non solo va bene l'aumento, ma io penso che la nostra Commissione dovrebbe auspicare un maggiore potenziamento e un incremento dell'attività di preparazione di questa Unione italiana di tiro a segno nazionale mercé anche l'intervento del C.O.N.I., al fine di poter conseguire maggiori successi in campo internazionale, che tornano indubbiamente a vantaggio della Nazione.

CORONA GIACOMO. A completamento di quanto osservava l'onorevole Guadalupi, vorrei dire che c'è anche la necessità di dare un assetto giuridico a questa Unione. A questo proposito qualcuno ha fatto già dei passi e una relazione è stata presentata al Ministro. Allo stato attuale, questa del tiro a segno è una attività che purtroppo per ragioni d'indole organizzativa, giuridica e di natura diversa, sta morendo di morte lenta. E questo, secondo molti di noi, è un grave male.

PRESIDENTE. L'onorevole Sullo insiste nel suo emendamento ?

SULLO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole Sullo, che intende sostituire il secondo comma dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge in esame.

(A parità di voti, l'emendamento non è approvato).

L'articolo unico del disegno di legge, rimasto integro, sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne:

« Concessione di un contributo straordinario annuo di lire 10 milioni a favore della Lega navale italiana » (974):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'aeronautica militare » (1174):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Aumento delle quote annue di iscrizione alle sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale » (1240):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1959

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angelini, Baccelli, Barontini, Bertoldi, Boldrini, Bologna, Bonfantini, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, D'Arezzo, De Caro, De Meo, Fornale, Franco Raffaele, Ghislandi, Gorreri Dante, Guadalupi, Landi, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pigni, Pucci Anselmo, Romeo, Rossi Paolo Mario, Sullo, Veronesi.

È in congedo:

Lenoci.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI